

in merito ai crediti liquidi ed esigibili vantati da terzi, con i quali il comune non avrebbe ancora sottoscritto alcun accordo, se non in via assolutamente presuntiva tant'è che mancano, in allegato alla documentazione delle deliberazioni comunali citate, le certificazioni di detti accordi transattivi, si rammenta l'obbligo per il comune di dichiarazione di dissesto con conseguente attivazione di una peculiare procedura di risanamento di dissesto (TAR Campania Salerno sez. I, n. 461 dell'11 giugno 2002) —:

quali immediati provvedimenti si intendano prendere in relazione alle questioni evidenziate in premessa, in particolare verificando se sussistano i presupposti per il commissariamento e/o scioglimento dell'ente locale. (4-02042)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

CAPITANIO SANTOLINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge 10 marzo 2000, n. 62, che detta le « Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione » all'articolo 1, comma 1, afferma: « Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali »;

la stessa all'articolo 1, comma 3, afferma che la scuola paritaria svolge un servizio pubblico;

tra i requisiti richiesti alle scuole non statali per avere il riconoscimento di parità all'articolo 1, comma 4, si indica che esse debbano avere « personale docente fornito del titolo di abilitazione »;

si rileva un palese contrasto di tali disposizioni di legge con il comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, successivamente regolamentato dal decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007 e confermato dalla ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2006, all'articolo 10 in relazione ai criteri e alle modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, dato che dai criteri di nomina dei commissari esterni sono esclusi i docenti delle scuole paritarie ancorché abilitati e con esperienza di numerosi anni di servizio preferendo loro secondo quanto stabilito all'articolo 6:

a) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che insegnino fino al termine dell'anno scolastico o semplicemente dell'attività didattica e che insegnino non necessariamente in classi terminali;

b) se dovessero rimanere ancora nomine da effettuare si ricorrerà ai docenti pensionati;

c) docenti che abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali negli ultimi tre anni;

e prescindendo, in caso di necessità, persino dal requisito dell'abilitazione (articolo 6, comma 3) —:

quali iniziative urgenti intenda prendere il Ministro onde sanare rapidamente questa palese discriminazione derivante dalle inique citate disposizioni e dare, piena applicazione alla legge di parità. (3-00312)

Interrogazione a risposta in Commissione:

GHIZZONI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con decreto direttoriale prot. n. 1463/ric/2008 del Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, in data 19 dicembre 2008 è stato licenziato il bando FIRB « Futuro in ricerca »;

nel suddetto bando sono confluiti i 50 milioni di euro a valere sulle risorse FIRST 2008 per interventi relativi a progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori (decreto ministeriale n. 992 del 6 ottobre 2008): si tratta, in particolare, dei finanziamenti stanziati dall'articolo 2, comma 313, della legge finanziaria 2008 (norma nota anche come « emendamento senatore Marino, dal nome del presentatore) in favore di progetti di « ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni... previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index*, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica ». Per i criteri richiamati, la suddetta norma della finanziaria 2008 esplicita l'intenzione di garantire trasparenza nella valutazione dei progetti e valorizzazione del merito;

al contrario, per la valutazione scientifica dei progetti, il citato bando FIRB non prevede esplicitamente la metodologia internazionale della *peer review* (la valutazione tra pari) e inoltre, come indicato dal comma 5 dell'articolo 1 del bando, la valutazione sarà svolta da una specifica commissione di esperti anche di nazionalità non italiana, nominata dal Ministero su proposta della commissione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 378/ric. del 26 marzo 2004 (commissione FIRB) attraverso la stima della documentazione presentata e procedendo ad apposite audizioni; in tal modo non è rispettata la norma di legge circa l'età massima dei valutatori (quaranta anni), il metodo della valutazione tra pari (che non prevede alcuna forma di audizione), la sede di

lavoro straniera per almeno la metà dei membri del comitato;

al comma 2 dell'articolo 1 del bando FIRB sono indicati limiti anagrafici inferiori a quelli individuati dal citato comma 313, articolo 2, della legge finanziaria 2008: in particolare potranno candidarsi al programma « Futuro in ricerca » i dottori di ricerca di età inferiore ai 32 anni, mentre docenti e ricercatori non potranno aver superato i 38 anni, con una differenziazione non prevista dalla legge tra strutturati e non strutturati, in contrasto con le migliori pratiche europee (come il bando IDEAS dell'*European Research Council*) —:

quali siano le ragioni che abbiano indotto il Ministero a includere in un bando FIRB i finanziamenti definiti dal comma 313, articolo 2, della legge finanziaria 2008 e per quali motivi siano stati individuati modalità di valutazione scientifica, limiti anagrafici dei candidati, peraltro differenziati tra strutturati e non strutturati, provenienza dei valutatori diversi rispetto alla norma di legge;

se il Ministro interrogato — a fronte di tali discordanze — non ravveda l'opportunità di modificare il bando FIRB « Futuro in ricerca » per renderlo più aderente alla volontà del legislatore, come del resto interpretata dall'analogo bando licenziato il 29 dicembre dal Ministero del *Welfare* per le risorse di propria competenza.

(5-00848)

Interrogazioni a risposta scritta:

CASTAGNETTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 e l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007, emanate dall'allora Ministro dell'istruzione Fioroni, stabiliscono i criteri sul recupero dei debiti formativi;

con la circolare n. 6163 del 4 giugno 2008 l'attuale Ministro Gelmini ha riconfermato le disposizioni sul recupero dei debiti formativi in vigore;

in occasione dell'emanazione della suddetta circolare il Ministro dell'istruzione aveva annunciato l'intenzione di modificare le modalità di recupero;

l'anno scolastico in corso è quasi in sede di scrutinio per la fine del I quadrimestre e le scuole non hanno ricevuto alcuna indicazione —;

se il Ministro interrogato intenda mantenere in vigore i criteri di recupero così come determinati dal decreto ministeriale n. 80 e dall'ordinanza ministeriale n. 92 e se non ritenga altresì opportuno prevedere finanziamenti appositi per l'attivazione di tali attività di recupero.

(4-02016)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

gli Istituti superiori vantano crediti assai consistenti nei confronti del Ministero dell'istruzione;

tali crediti si riferiscono soprattutto ai finanziamenti finalizzati al pagamento delle indennità alle commissioni degli esami di Stato, per l'attivazione di corsi di recupero e per il fondo di istituto;

tali crediti derivano dal fatto che lo Stato non ha mai saldato interamente il fabbisogno finanziario per le suddette attività, fabbisogno che pure è stato regolarmente segnalato dalle scuole le quali hanno conseguentemente dovuto anticipare, in questi anni, i pagamenti con disponibilità di cassa;

la situazione finanziaria delle scuole, determinata anche dagli ultimi provvedimenti approvati, è drammatica e si rischia la paralisi di gestione, poiché, rimaste senza cassa, le scuole non sono più in

grado di sostenere gli impegni contrattualmente assunti per la realizzazione del piano dell'offerta formativa —;

se il Ministro interrogato non consideri urgente far pervenire alle scuole tali somme anticipate. (4-02017)

* * *

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

DAMIANO, MATTESINI, MOSCA, GATTI e BOCCUZZI. — *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

Eutelìa è una società operante dal 1998 nei settori Telecomunicazioni e Informatica con circa 2.400 dipendenti in tutta Italia ed è quotata in Borsa;

il controllo di Eutelìa è della famiglia Landi di Arezzo, anche attraverso le società Finanziaria Italiana e F. Finanziaria;

lo sviluppo della società è avvenuto con le acquisizioni di alcune aziende del settore TLC tra le quali EdisonTel, Noicom, NTS-Freedomland, C3 Europe, Alpha Telecom;

tra giugno e dicembre 2006 Eutelìa ha acquisito anche le società italiane dei Gruppi Multinazionali di Informatica Geonics (ex Olivetti) e Bull con circa 2.200 dipendenti, caratteristica delle società acquisite era la difficile situazione finanziaria e occupazionale, che si è ripetuta con l'acquisto nel 2007 delle attività di *Enterprise Digital Architects* (EDA), poi revocato dal curatore fallimentare di EDA;

nel maggio 2008 Eutelìa ha annunciato un pesantissimo processo di ristrutturazione con riduzione di costi generalizzati, chiusure di sedi, trasferimenti e l'apertura di una procedura di Cassa Integrazione Straordinaria per crisi per 772 unità;